



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE
REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325
Indirizzo Internet: www.figctaa.it
www.lnd.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: figctaa@figctaa.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°08 del 11/08/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Comunicato Ufficiale n. 38 del 05/08/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 43/A della F.I.G.C. inerente l'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A DEL 04/08/2011

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2011/2012, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di **un calciatore**. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

2.2 Comunicato Ufficiale n. 39 del 05/08/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n. 44/A della F.I.G.C. inerente il testo del nuovo statuto federale.

Il Comunicato Ufficiale n. 39 del 05/08/2011, potrà essere visionato, scaricato o stampato dagli interessati dal sito www.lnd.it alla pagina Comunicazione/Comunicati Ufficiali.

2.3 Comunicato Ufficiale n. 45 del 08/08/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n. 51/A della F.I.G.C. inerente la proroga del mandato degli Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Trentino Alto Adige e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano fino al 30 giugno 2012.

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A del 04/08/2011

Il Consiglio Federale

- Vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prorogare fino al 30 giugno 2012 gli attuali Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Trentino Alto Adige e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano;
- Tenuto conto che l'art. 10 e la disposizione transitoria n. V dello Statuto Federale prevedono che il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cessi la propria attività dal 30 giugno 2012;

delibera

di prorogare il mandato degli Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Trentino Alto Adige e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano fino al 30 giugno 2012 nella composizione di cui all'allegato sub A).

COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE

Giudice Sportivo: GIANNANTONIO RADICE
Sostituti Giudice Sportivo: BRUNO PISETTA
Commissione Disciplinare:
Presidente: MAURIZIO AGOSTINELLI
Vice Presidenti: NICOLO' PEDRAZZOLI
GIULIANO D'ALESSANDRO

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO

Giudice Sportivo: REIFER JOSEF
Commissione Disciplinare:
Presidente: GIULIANO D'ALESSANDRO
Vice Presidenti: MARCO EMER
Componenti: BRUNO GIGANTE
STEFANO ZUCCHIATTI

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Giudice Sportivo: MAURIZIO STOFFELLA
Sostituti Giudice Sportivo: ELVIO GARDUMI
Commissione Disciplinare:
Presidente: NICOLO' PEDRAZZOLI
Componenti: FERNANDO SPINELLI
ALESSANDRO BARACETTI
MARTINO POZZAN
GIORGIO RADOANI

2.4 Comunicato Ufficiale N. 49 del 09/08/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 58/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A del 08/08/2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

2.5 Comunicato Ufficiale N. 50 del 09/08/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 59/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012.

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A del 08/08/2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2.6 Comunicato Ufficiale N. 51 del 09/08/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 60/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A del 08/08/2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2011/2012;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2.7 Comunicato Ufficiale N. 52 del 10/08/2011

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori;
- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si rimandava ad un apposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012;
- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla richiamata delibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la stagione 2011-2012, i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori

DELIBERA

I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come segue:

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In deroga all'art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici e' facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma dell'Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore **è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso**. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011.

Gli accordi economici **relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale**, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell'accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.

Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione tecnica, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli Allenatori **con abilitazione professionistica** tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate - e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C

In relazione alla richiesta inoltrata dalla Società A.C.F. Clarentia Trento di iscrivere la propria squadra al Campionato Femminile di Serie C, rinunciando di conseguenza alla partecipazione al Campionato di Serie A2, preso atto di quanto stabilito dalla Divisione Calcio Femminile e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 05/08/2011, si decide di inserire la Società A.C.F. Clarentia Trento nel Campionato Regionale di Serie C portando l'organico da 12 a 13 squadre, modificando le date di programmazione delle gare come di seguito specificato:

1	U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO	Campo	Trento Via Olmi sint.
2	F.C. BOZNER		Bolzano Talvera A sint.
3	A.S.D. SSV BRIXEN OBI		Bressanone Jugendhort sint.
4	A.C.F. CLARENTIA TRENTO		Trento Talamo
5	A.S.D. FASSA		Vigo di Fassa sint.
6	S.V. GARGAZON GARGAZZONE R.		Gargazzone
7	U.S. ISERA		Isera
8	POL. LE MADDALENE		Marcena di Rumo
9	D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS		Merano Confluenza sint.
10	A.S.V. RIFFIAN KUENS		Rifiano sint.
11	S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBAL		Scena
12	F.C. UNTERLAND DAMEN		Cortina ssv
13	C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.		Vipiteno

Inizio campionato

Domenica 4 settembre 2011

Termine girone di andata

Domenica 27 novembre 2011

Inizio girone di ritorno – 1^a gg. ritorno

Domenica 4 marzo 2012

Sospensione pasquale

Domenica 1 e 8 aprile 2012

Termine campionato

Domenica 10 giugno 2012

Ammissione al Campionato superiore

La Società prima classificata sarà ammessa al Campionato Superiore tramite le modalità che saranno comunicate a tempo debito dalla Divisione Calcio Femminile Nazionale.

Retrocessioni

Le società che, al termine della stagione sportiva 2011/2012 andranno ad occupare gli ultimi tre posti della classifica finale del Campionato Femminile di Serie C, retrocederanno nel Campionato Femminile di Serie D territorialmente di pertinenza.

Ammissioni dal Campionato di Serie D al Campionato di Serie C

Le Società che al termine della stagione sportiva 2011/12 si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi A e B del Campionato Femminile di Serie D, organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Femminile di serie C della stagione sportiva 2012/13.

Inoltre, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Femminile di serie C della stagione sportiva 2012/13, la Società vincente le gare di spareggio organizzate dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, tra la vincente di Coppa Provincia e le due squadre seconde classificate dei Gironi A e B del campionato di Serie D. Le modalità di effettuazione delle suddette gare di spareggio saranno pubblicate dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, attraverso uno dei prossimi Comunicati Ufficiali.

Gare disputate da Società fuori classifica

Le gare disputate dalla squadra della Società A.S.D. SSV Brixen OBI, considerata fuori classifica, ed i relativi risultati acquisiti, non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per la Società medesima che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari, in deroga a quanto disposto dall'art. 17 n.4 del C. G. S..

3.1.2 COMUNICATO UFFICIALE

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Trentino Alto Adige sarà pubblicato mercoledì 17 agosto 2011 con i calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2011/2012.

3.1.3 RICHIESTA FORZA PUBBLICA

SI RICORDA ALLE SOCIETA' L'OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE GARE DI COPPA ITALIA, COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE E COPPA REGIONE FEMMINILE.

3.2 Programma Gare**3.2.1 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE – FASE REGIONALE - 2011/2012****CALENDARIO ORARIO GARE – 1^ Fase****VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2011 – ANDATA**

a Bolzano Pal. Via Resia	Ore 20.15	FUTSAL BOLZANO 2007	- LA GROLLA LIBERTAS
a S. Giacomo di Laives	Ore 20.30	CALCETTO LAIVES BMNM	- KAOS BZ
a Vela di Trento	Ore 20.15	TAVERNARO	- LIZZANA
a Gardolo Palazzetto	Ore 20.30	GREEN TOWER TN	- BRONZOLO VADENA F.
a Bolzano Pal. Via Resia	Ore 21.30	POOL C.A5 BZ	- GIACCHABITAT TN
a Fiaavè	Ore 21.00	COMANO TERME E FIAVE'	- FUTSAL SACCO
a Rovereto Palazzetto	Ore 21.00	SPORT FIVE ROV. 2011	- IMPERIAL GRUMO

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011 – ANDATA

a Besenello	Ore 21.00	HDI ASSICURAZIONI	- C.A5 SAN GOTTARDO
-------------	-----------	-------------------	---------------------

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2011 – RITORNO

a Bolzano Pal. Via Resia	Ore 20.15	LA GROLLA LIBERTAS	- FUTSAL BOLZANO 2007
a Bolzano Pal. Via Resia	Ore 21.30	KAOS BZ	- CALCETTO LAIVES BMNM
a Lizzana Pal. Halbherr	Ore 21.00	LIZZANA	- TAVERNARO
a Bronzolo.	Ore 21.00	BRONZOLO VADENA F.	- GREEN TOWER TN
a Gardolo Palazzetto	Ore 20.30	GIACCHABITAT TN	- POOL C.A5 BZ
a Rovereto Palazzetto	Ore 21.00	FUTSAL SACCO	- COMANO TERME E FIAVE'
a S. Michele Palazzetto	Ore 21.30	IMPERIAL GRUMO	- SPORT FIVE ROV. 2011

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2011 – RITORNO

a Mezzocorona Palazzetto	Ore 21.30	C.A5 SAN GOTTARDO	- HDI ASSICURAZIONI
--------------------------	-----------	-------------------	---------------------

MODALITA' TECNICHE:

TURNI DI ANDATA E RITORNO

Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno.

Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica.

3.3 Modifiche al programma gare

3.3.1 COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE FASE REG. 2011/2012

**1° TURNO – 1^ GIORNATA
GIRONE D**

di data

gara MOOS FLIESEN EDILVAR - NATURNS disputasi sabato 20 agosto 2011 ore 17.00 a S.Leonardo in Passiria.

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 11/08/2011.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)